

n.b.

Le istanze di riduzione presentate nel corso dell'anno, decorrono dall'annualità successiva.

Esempio: istanza presentata nel 2008, decorrenza dal 2009

Riduzioni in vigore fino al 2008, come disciplinate dal regolamento

Art. 2, comma 2

Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dall'1 gennaio 1995 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 3, comma 3°,rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2°, del decreto 507.

Art.. 18, comma 1 – Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2, comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto – sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

Art. 19 – Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per i motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente. L'utente può provvedere a sue spese sino a quanto l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore del 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 3, comma 3 distanza dai cassonetti

Nelle zone di cui all'art. 2, secondo comma, nella quale non è effettuata la raccolta in regime di privativa agli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

Entità della riduzione Distanza dal contenitore più vicino

60%	oltre 500 m.
65%	oltre 800 m.
70%	oltre 1 Km.

Art. 3, comma 4 Cumulo delle riduzioni

1. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 13 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 13 – Riduzioni di Tariffa

A partire dal 1° gennaio 1995 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

- a - abitazioni con unico occupante, avente una superficie superiore ai 35 mq utili, escluse le pertinenze 33%

- b - abitazione tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti da parte del Comune 33%

- c - abitazioni di utente che, nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) risieda o dimori all'estero per più di 6 mesi all'anno 33%

- d - da parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore 33%

- f. titolari di reddito da sola pensione e reddito da abitazione per un totale di lire 6.000.000 lordo per ciascun componente del nucleo familiare

Art. 16 – Riduzioni individuali

1. La tassa è ridotta rispettivamente del 40% e del 20% nei seguenti casi:

a) utente che abbia posto in atto interventi

tecnico-organizzativi con effetti accertati

di una minore produzione dei rifiuti o che agevoli il loro smaltimento o recupero:

b) utente che consegna in via ordinaria rilevanti

quantità di rifiuti suscettibili di determinare

entrate al servizio:

Art. 15 – Esenzione e riduzioni

Sono esenti dal tributo

1. gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
2. le abitazioni occupate da nuclei familiari che godono di solo reddito derivante da pensione sociale

Nuove Riduzioni in vigore dal 2009

- a) conferma della riduzione tariffaria del 33% per le utenze condotte da un unico occupante la unità immobiliare;
- b) analoga riduzione per le utenze abitative a disposizione;
- c) nuove riduzioni nella misura del 50% della tariffa delle utenze: 1-condotte da ultrasessantacinquenni non auto sufficienti; 2-portatore di handicap grave; 3-famiglia con genitore unico con almeno numero due figli minorenni a carico e con reddito sociale o equiparato; 4-disoccupato da almeno un anno monoreddito; 5- iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione con monoreddito

Proposte di nuove integrazioni e modifiche del regolamento Tarsu per l'anno 2009
ad esame della specifica commissione consiliare

Art. 16 – Riduzioni individuali

COMMA 1

La tassa è ridotta fino ad un massimo del 40% dell'importo iscritto a ruolo per i locali destinati ad attività industriali, artigianali e commerciali che abbiano posto in atto interventi tecnico-organizzativi con effetti accertati di una minore produzione dei rifiuti o diretti ad agevolarne il loro smaltimento o recupero, ad esclusione dei rifiuti per i quali il servizio è espletato dall'ente direttamente o tramite ditte esterne appositamente incaricate del servizio. La richiesta di riduzione è soggetta ad accertamento e deve essere comprovata dal richiedente attraverso contratti stipulati con ditte specializzate nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e con le fatture quietanzate concernenti il pagamento del servizio espletato nelle quali sia evidenziato oltre l'importo corrisposto anche la quantità dei rifiuti conferiti, da allegare alla istanza di riduzione. Il dirigente del settore competente dovrà valutare l'entità delle riduzione da applicare, nei limiti massimi del 40%, in relazione ai costi ed alle quantità conferite al servizio esterno.

La tassa è ridotta fino ad un massimo del 10% per i locali destinati ad uso ufficio relativamente al conferimento a terzi dei toner e dei prodotti similari, ad esclusione dei rifiuti per i quali il servizio è espletato dall'ente direttamente o tramite ditte esterne appositamente incaricate del servizio. La richiesta di riduzione è soggetta ad accertamento e deve essere comprovata dal richiedente attraverso contratti stipulati con ditte specializzate nella raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e con le fatture quietanzate concernenti il pagamento del servizio espletato, da allegare alla richiesta di riduzione.

La tassa è ridotta fino ad un massimo del 10% per le utenze abitative nelle quali è praticato il compostaggio dei rifiuti organici, con l'utilizzo di strumenti al tal fine idonei, il cui acquisto deve essere dimostrato con fattura o scontrino fiscale da allegare alla istanza di riduzione.

La tassa è ridotta del 50% per le utenze abitative:

- condotte da ultrasessantacinquenni non auto sufficienti;
- portatore di handicap grave;
- famiglia con genitore unico con almeno numero due figli minorenni a carico e con reddito sociale o equiparato;
- disoccupato da almeno un anno monoreddito;
- iscritti nelle liste di mobilità o in cassa integrazione con monoreddito

COMMA 2

La riduzione è applicata in sede di predisposizione del ruolo di riscossione del tributo, con evidenziazione dell'entità finanziaria nella determina dirigenziale di approvazione della minuta ruolo.

Art. 29 – Modalità dei rimborsi

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del decreto 507 del 1993, ed il pagamento degli interessi dovuti, sono disposti con determina dirigenziale, su istanza del contribuente, tenuto ad allegare la documentazione attestante il diritto al rimborso in relazione alla normativa vigente.

Ai fini dell'attestazione della regolarità contabile del presente nuovo articolo, ai sensi dell'articolo 17 del vigente regolamento Tarsu, ad oggetto Copertura delle esenzioni e riduzioni, si evidenzia che l'importo della spesa da iscrivere in bilancio è la seguente, distinta per tipologia di riduzione: